



Assemblea Territoriale d'Arbitrio - AT02



Comune di Camerano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CAMERANO



- *Approvato con deliberazioni CdA Consorzio Conero Ambiente n. 4/2011 e Consiglio Comunale n. 13/2011*
- *Integrato con deliberazioni CdA Consorzio Conero Ambiente n.10/2011 e Consiglio Comunale n.69/2011*
- *Modificato con deliberazioni CdA Consorzio Conero Ambiente n. 6/2013 e Consiglio Comunale n. 41 del 12/07/2013*
- *Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2019*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	- 4 -
ART. 1 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	- 4 -
ART. 2 DEFINIZIONI	- 4 -
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	- 4 -
ART. 4 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.....	- 6 -
TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI	- 7 -
ART. 5 AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA	- 7 -
ART. 6 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	- 7 -
ART. 7 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E UTILIZZO DEI CONTENITORI	- 8 -
ART. 8 OPERAZIONI DI RACCOLTA.....	- 9 -
ART. 9 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE	- 10 -
ART. 10 GESTIONE AUTOCOMPOSTAGGIO	- 12 -
ART. 11 CONTENITORI PORTARIFIUTI	- 12 -
ART. 12 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL CENTRO AMBIENTE	- 12 -
ART. 13 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE.....	- 16 -
ART. 14 TRASPORTO	- 16 -
ART. 15 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	- 17 -
ART. 16 ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO.....	- 17 -
TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	- 19 -
ART. 17 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	- 19 -
ART. 18 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	- 21 -
ART. 19 OBBLIGHI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.....	- 21 -
ART. 20 VOLANTINAGGIO	- 22 -
ART. 21 RIFIUTI E PULIZIA DEI MERCATI	- 22 -
ART. 22 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	- 22 -
ART. 23 CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI E CARCASSE ANIMALI	- 23 -
ART. 24 AREE DI SOSTA PER NOMADI.....	- 23 -
ART. 25 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	- 24 -
TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI	- 24 -
ART. 26 VIGILANZA, CONTROLLI E ISPETTORI AMBIENTALI.....	- 24 -
ART. 27 SANZIONI	- 24 -
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	- 25 -
ART. 28 ALTRE DISPOSIZIONI.....	- 25 -
ART. 29 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	- 25 -
ALLEGATO A - TIPOLOGIA RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	- 26 -
A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	- 26 -
A02 - Raccolta differenziata del vetro (e dei metalli)	- 27 -
A03 - Raccolta differenziata della plastica (e dei metalli)	- 27 -
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde.....	- 28 -
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	- 28 -
A06 - Raccolta differenziata delle pile	- 29 -
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo.....	- 29 -
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	- 30 -
A09 - Raccolta differenziata delle siringhe	- 30 -

<i>A10 - Rifiuti ingombranti</i>	- 30 -
<i>A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)</i>	- 30 -
<i>A12 - Rifiuti inerti</i>	- 32 -
<i>A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati</i>	- 32 -
ALLEGATO B – RIFIUTI ASSIMILATI	- 34 -
<i>B1 - Criteri qualitativi di assimilabilità</i>	- 34 -
<i>B2 - Criteri quantitativi di assimilabilità</i>	- 35 -
<i>B3 - Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento</i>	- 36 -
<i>B4 - Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani</i>	- 37 -

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Il Comune di Camerano fa parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona (nel seguito ATA) che governa il servizio rifiuti dell'Ambito e procede all'affidamento della gestione del servizio.

2 Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
- b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
- f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.

2. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le disposizioni elencate negli artt. 183-184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 3 Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, come specificato nell'articolo 4 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani si intendono:
- a) rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico e di uso comune, provenienti da civili abitazioni, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, ad esclusione delle tipologie di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - b) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Tra i rifiuti speciali si intendono:
- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
 - b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) rifiuti da attività commerciali;
 - f) rifiuti da attività di servizio;
 - g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 4 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. I criteri di assimilazione quali – quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 2 p.to g), nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 comma 1 lett. e) dello stesso D.lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. Pertanto i criteri di cui al presente Regolamento vengono stabiliti in via transitoria per qualità e quantità, sulla base del disposto dell'art. 198, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs., come meglio specificato nell'Allegato B.
2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione del Tributo sui rifiuti urbani ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e del D.P.R. 158/1999, i rifiuti speciali non classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, aventi le caratteristiche quali - quantitative definite nell'Allegato B e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.
3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio comunale e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
 - a) materiali non aventi consistenza solida;
 - b) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - c) prodotti fortemente maleodoranti;
 - d) prodotti eccessivamente polverulenti;
 - e) materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;

- f) rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.

Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono specificate nell'Allegato B al presente regolamento.

TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Art. 5 Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Art. 6 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.

6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori/sacchetti ad essi assegnati, identificati con appositi codici.

8. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Art. 7 Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti presso i Centri Ambiente di utilizzo sovraumunale sancito da accordi specifici;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri Ambiente comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti ai circuiti di raccolta dedicati (consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conferimenti al Centro Ambiente o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, laddove attivo);
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite presso il Centro Ambiente.

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.

8. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.

9. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

10. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

11. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.

12. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 8 Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'ATA in accordo con il gestore del servizio e il

Comune, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.

2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno successivo non festivo.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Art. 9 Modalità organizzative del servizio della raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
8. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, ad esclusione di eventuali contenitori assegnati alle utenze pubbliche (scuole, case di riposo, ospedali e simili) che necessitano di particolari interventi e fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del

Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.

9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di cinque unità immobiliari.

10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.

11. E' obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, di norma al limite del confine di proprietà dell'utente, al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

12. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

13. E' consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.

14. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, dovrà richiedere per iscritto autorizzazione al Comune, che dovrà evadere la richiesta nel termine massimo di 7 giorni. I contenitori devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.

15. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave; in ogni caso spetta al Gestore di concerto con il Comune e l'Ata decidere se questa soluzione possa essere applicata.

16. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.

17. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

18. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento. Il Gestore dovrà segnalare le non conformità ai soggetti preposti al controllo per l'applicazione di eventuali addebiti e/o sanzioni.

19. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 10 Gestione autocompostaggio

L'autocompostaggio viene disciplinato dal "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI CAMERANO".

Art. 11 Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal Comune o dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell'ambito del contratto di affidamento del servizio; il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Art. 12 Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale (nel seguito Centro Ambiente).
5. Le finalità principali cui assolve il Centro Ambiente sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..
6. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al

fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

7. Possono essere conferite al Centro Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.

8. Le aree di localizzazione del Centro Ambiente devono essere recintate, presidiate e custodite.

9. Il Centro Ambiente adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.

10. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro Ambiente sono conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

11. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).

12. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.

13. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro Ambiente.

14. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:

- se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente che regola l'accesso ai centri ambiente;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;

- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun Centro Ambiente;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

15. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti da terzi per conto dell'utente o con mezzi non intestati all'utente, purché venga presentata l'apposita card che identifichi l'utenza per la quale si conferisce o sia compilato/presentato al momento dell'ingresso apposita autocertificazione riportante i dati identificativi del trasportatore e dell'utenza per la quale conferisce. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere ritirati nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento per tali utenze.

16. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

17. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro Ambiente stesso.

18. Eventuali comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto previsto nel presente Regolamento potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro Ambiente e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento a carico dei trasgressori.

19. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

20. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

21. Il gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste, di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro Ambiente, in relazione alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

22. Presso il Centro Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;

- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e specificati nell'allegato B.

23. Presso il Centro Ambiente è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali di grossa dimensione;
- inerti e materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali;
- materiale inerte da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);
- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- RAEE prodotti dalle utenze non domestiche riferibili alla specifica attività.
- Rifiuti indifferenziati.

Art. 13 Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione all'Ata e al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Art. 14 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - b) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - c) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Art. 15 Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dall'Ata e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali o comunque rientranti nell'ambito di circuiti di raccolta sovracomunali.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, dell'Ata e degli altri Enti competenti in materia.

Art. 16 Attività del Volontariato

1. L'Ata e il Comune, in accordo col gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.

2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
3. Condizione indispensabile per poter collaborare in particolare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione Comunale e/o l'Ata gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
4. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza valide per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
7. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

9. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

10. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca differenziata del rifiuto;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.

11. Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli e batterie auto.

12. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

13. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Art. 17 Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche.

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. L'Ata d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta dell'Ata d'intesa con il Comune.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.

5. È fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte nell'ambito dello spazzamento stradale.

6. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Art. 18 Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il gestore del servizio, laddove incaricato dell'Ata sulla base del contratto di affidamento, provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Art. 19 Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Art. 20 Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

Art. 21 Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con l'Ata e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
5. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
6. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Art. 22 Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle

condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Art. 23 Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o all'Ata la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1609/2009/CE seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Art. 24 Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio; i nomadi presenti nell'area di sosta sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposito atto comunale.

Art. 25 Pulizia dei terreni non edificati

24. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura, anche se abbandonati da terzi.

25. In caso di scarico abusivo su tali aree, le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 26 Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. 3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

Art. 27 Sanzioni

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3000. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

3. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 (euro settantasette/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Altre disposizioni

- 1.
2. Si fa rinvio allo specifico contratto di servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Art. 29 Modifiche degli allegati al regolamento

Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati dall'Ata, in accordo con il Comune e sentito il gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

ALLEGATO A - TIPOLOGIA RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA

A01 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

A02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DEI METALLI

A03 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

A04 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

A05 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

A06 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

A07 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE BATTERIE AL PIOMBO

A08 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

A09 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

A10 - RIFIUTI INGOMBRANTI

A11 - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (RAEE)

A12 - RIFIUTI INERTI

A13 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta" e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'Ata, negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L'Ata in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'Ata in accordo con il gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata stradale della carta, anche nella forma di servizio stradale di prossimità, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dall'Ata in accordo con il gestore del servizio.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro (e dei metalli)

1. La raccolta differenziata del vetro (e dei metalli, laddove gli stessi non siano raccolti in forma congiunta con la plastica) avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per il vetro (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta vetro-metalli) provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'Ata, negli orari e nei giorni di raccolta. L'Ata in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per il vetro (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta vetro-metalli) provenienti dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'Ata in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro o metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro e in metallo in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale del vetro (e dei metalli, in caso di raccolta congiunta vetro-metalli), anche nella forma di servizio stradale di prossimità, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dall'Ata in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
7. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Ambiente.

A03 - Raccolta differenziata della plastica (e dei metalli)

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose (e dei metalli, laddove gli stessi non siano raccolti in forma congiunta con il vetro), avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per la plastica (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta plastica-metalli) proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'Ata, negli orari e nei giorni di raccolta. L'Ata in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;

- per la plastica (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta plastica-metalli) proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati sacchi o dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'Ata in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale della plastica (e dei metalli, in caso di raccolta congiunta plastica-metalli), anche nella forma di servizio stradale di prossimità, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dall'Ata in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati e/o presso il Centro Ambiente.
2. Al gestore del servizio è, inoltre, consentito istituire un servizio di ritiro su prenotazione o in occasione della cadenza periodica prestabilita e in ogni caso a titolo gratuito presso l'utente che ne faccia apposita richiesta.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difforni dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta, o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati.
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;

- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
 4. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'uso di contenitori singoli o condominiali.
 5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale compostabile (mater-bi, carta, ecc...), salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
 6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale nella stagione invernale/autunnale e trisettimanale nella stagione estiva e tardo primaverile.
 7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
 8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso alcuni rivenditori o negli eventuali contenitori stradali dedicati e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i..
2. Il gestore è tenuto ad installare, all'interno o all'esterno dei rivenditori, tali contenitori, in rapporto non inferiore ad uno ogni mille abitanti.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e il Centro Ambiente o negli eventuali contenitori stradali dedicati.
2. Ogni farmacia deve posizionare al proprio interno, a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti.
3. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe ed aghi devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente.
2. Siringhe ed aghi abbandonati sono raccolti dal gestore del servizio in modo differenziato e presso il Centro Ambiente.
3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti " ed il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
4. Il contenitore interno distributori scambia-siringhe, deve essere rigido ed estraibile.

A10 - Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene tramite consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o con conferimento al Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata.
2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del DLgs. 151/2005:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

3. I rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l'obbligo del ritiro del bene sostituito.

4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:

- Frigoriferi
- Congelatori
- Lavatrici
- Lavastoviglie
- Forni a microonde
- Aspirapolvere
- Macchine per cucire
- Ferri da stiro
- Frullatori
- Rasoi elettrici
- Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Stampanti
- Copiatrici
- Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- Terminali e sistemi utenti
- Fax
- Telefoni
- Telefoni cellulari
- Apparecchi radio
- Apparecchi televisivi
- Videocamere

- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Consolle di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente.

A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Ulteriori raccolte possono essere attivate dal Gestore e debitamente comunicate agli utenti, su richiesta e in accordo con Comune e Ata, quali servizi dedicati a pannolini e pannolini, raccolta differenziata degli oli vegetali, raccolta differenziata del tetrapak (congiuntamente ad altre frazioni, quali carta), servizi dedicati ad altre frazioni differenziabili.

4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ALLEGATO B – RIFIUTI ASSIMILATI

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.

B1 - Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, come dal seguente elenco (a titolo esemplificativo che potrà

essere aggiornato, individuando casi specifici - e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani - per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani stessi):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.

B2 - Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti non superi le quantità (relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile) di seguito indicate al seguente paragrafo B4. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Il limite quantitativo per l'assimilazione sopra richiamato correlato al valore Kd del D.P.R. 158/99 non si applica alle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, fino a 500 mq, in quanto per tali utenze si ritiene che la produzione di rifiuti sia comunque sempre compatibile con le capacità strutturali del servizio pubblico.
2. Le quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti:

- quantità relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 35% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
 - quantità relative al rifiuto totale prodotto pari al 200% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Tale misurazione sarà tradotta in una volumetria massima di contenitori assegnabili ad ogni utenza.
 4. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui al seguente paragrafo B4, saranno considerati “speciali” e non potranno essere inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.
 5. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre, per le altre frazioni, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l’esecuzione del servizio. Il Gestore potrà altresì fornire all’utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.
 6. Il Gestore provvede a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all’All.1, del D.P.R. 158/1999.

B3 - Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l’assimilazione a rifiuto urbano.
2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:
 - a) su iniziativa del Gestore ovvero dell'Ata e/o Comune, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
 - b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - ultima dichiarazione MUD nei casi previsti dalla normativa, ovvero nel caso di esonero alla compilazione, dei relativi FIR o validi documenti similari;

- dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali.
 - superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
4. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Gestore del servizio rifiuti in quanto gestore anche della tariffa rifiuti. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche, sentiti l'Ata ed il Comune di norma entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, se del caso, e a partire dall'anno solare successivo, alla conseguente variazione della tariffa e, ove necessario, delle modalità di gestione del rifiuto.
5. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purché debitamente autorizzati. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

B4 - Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani

1. I seguenti limiti quantitativi sono espressi in Kg/mq (chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato) e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate alla tariffa sui rifiuti) delle attività economiche, come individuate dal Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.

Cod. Norm	Descrizione	Kd massimo DPR 158/99	MAX VALORE ASSOLUTO SMALTIMENTO	MAX VAL ASSOLUTO TOTALE
			35% Kd massimo DPR 158/99	200% Kd massimo DPR 158/99
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	1,925	11
2	Cinematografi e teatri	3,5	1,225	7
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi a pagamento	4,9	1,715	9,8
4	Campeggi, ostelli, distributori di carburante, impianti sportivi	7,21	2,5235	14,42
5	Stabilimenti balneari	5,22	1,827	10,44
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,477	8,44
7	Alberghi con ristorante	13,45	4,7075	26,9
8	Alberghi senza ristorante	8,88	3,108	17,76
9	Case di cura e di riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	10,22	3,577	20,44
10	Ospedali	10,55	3,6925	21,1
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	4,3575	24,9

12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,7605	10,06
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	4,0425	23,1
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	14,78	5,173	29,56
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	6,81	2,3835	13,62
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	5,103	29,16
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	12,12	4,242	24,24
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	8,48	2,968	16,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	4,0425	23,1
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	2,6355	15,06
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	3,1185	17,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	27,6395	157,94
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	21,8925	125,1
24	Bar, caffè, pasticcerie	51,55	18,0425	103,1
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	7,9345	45,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4	7,49	42,8
27	Ortofrutta al dettaglio e all'ingrosso, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo	92,56	32,396	185,12
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,8575	44,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	19,873	113,56
30	Discoteche, night club	15,68	5,488	31,36